



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA DI VIGILANZA E SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 37 DEL 31/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A VEICOLI E PEDONI NEL SENTIERO COMUNALE N. 248, DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE SP 30 FINO AL LIMITE COMUNALE CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI, IL GIORNO 02 APRILE 2025 DALLE ORE 11:00 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

DATO ATTO che con nota acclarata al protocollo generale n. 4035 del 17/03/2025 il Corpo dei Carabinieri Forestali Regione Toscana – Nucleo “Parco” Marciana Marina, segnalava in data 16/03/2025 la presenza di un ordigno bellico in Loc. Monumento nel Comune di Campo nell’Elba, nelle vicinanze del sentiero n.248;

VISTA la richiesta di intervento inviata dalla Prefettura di Livorno prot. n. 4341 del 21/03/2025, nel quale si richiedeva all’Amministrazione Comunale di predisporre eventuali misure di cautela a tutela della pubblica incolumità, indicando in 381 metri il raggio di distanza di sicurezza;

VISTA la comunicazione prot. 4717 del 28/03/2025 con la quale la Prefettura di Livorno indicava nel giorno 02 aprile 2025 l’intervento di bonifica da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri;

RITENUTO pertanto dover interdire il transito anche ciclopeditone sul sentiero comunale in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO il Decreto del Sindaco di Campo nell’Elba n° 24 del 09/09/2022, con cui affida al Dr. Francesco Modica di Marco, la Responsabilità dell’Area di Vigilanza;

ORDINA

IL GIORNO 02 APRILE 2025 DALLE ORE 11:00 FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A VEICOLI E PEDONI SUL SENTIERO 248 DALL’INTERSEZIONE CON LA STRADA PROVINCIALE SP 30 FINO AL LIMITE COMUNALE CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI, IL GIORNO 02 APRILE 2025.

In caso di violazioni delle dette prescrizioni, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 7 comma 13 del Nuovo codice della Strada.

- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

- A norma dell’art.3, comma 4 della legge 7.8.90 n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazioni di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

- In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.L. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dr. Francesco Modica Di Marco.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE
MODICA DI MARCO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)